

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI**

Il Tribunale in composizione monocratica costituito dal Giudice Dott.ssa Teresa Maria Francioso ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. *OMISSIS* di RG in opposizione a decreto ingiuntivo promossa

DA

CLIENTI MUTUATARI

CONTRO

-attori-

BANCA MUTUANTE

-convenuta-

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 23.11.2016

MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente controversia ha ad oggetto l'accertamento della nullità del rapporto di mutuo ipotecario per Notaio *OMISSIS* di Ivrea del 29.7.2008 erogato per €. 139.000,00 in favore degli attori, rep e racc. n. *OMISSIS* (garantito da ipoteca sui beni ivi analiticamente indicati) in quanto: i tassi convenuti risultano superiori al tasso soglia di cui alla l. 108/96; risulta violato il divieto di anatocismo; risulta erroneamente indicato l'ISC.

L'attrice ha concluso chiedendo la restituzione dell'indebitato e la condanna al risarcimento dei danni.

La convenuta ha specificamente contestato le allegazioni e conclusioni avverse e ha chiesto la condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c..

La domanda è infondata e merita rigetto per i motivi che di seguito si illustrano.

Quanto agli interessi applicati al rapporto rilevano le clausole di cui al contratto del 29.7.2008 con le quali (cfr. art. 4, doc 1, fascicolo attrice) è stato determinato il tasso di interesse applicato (6,8%) per le prime due rate con determinazione, per il restante periodo, mediante rata composta da quota fissa del 2,4% e percentuale variabile pari al tasso Euribor a tre mesi.

Sentenza, Tribunale Asti, Dott.ssa Teresa Maria Francioso n. 198 del 07 marzo 2017

La restituzione del prestito da parte del mutuatario è stata convenuta mediante un piano di ammortamento in rate costanti comprendenti sia la quota capitale, sia la quota interessi corrispettivi (c.d. ammortamento alla francese), nonché l'applicazione degli interessi di mora in misura pari al tasso corrispettivo maggiorato del 2%.

Sugli interessi di mora è esclusa l'applicazione della capitalizzazione periodica (cfr. art. 5 doc 1 fascicolo attrice).

In merito al superamento del tasso soglia di cui alla l. 108/96 deve rilevarsi l'infondatezza dell'allegazione della nullità del rapporto risultando infondata la tesi attorea che poggia sulla sentenza n. 350/2013 della Corte di cassazione.

A ben vedere, infatti, la Suprema Corte nell'affermare che *“si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori”*, così richiamando anche la Corte Costituzionale (sent. n. 29 del 25.2.2002), ha confermato che anche la pattuizione relativa al saggio degli interessi moratori deve essere oggetto di valutazione in ordine al superamento, con tale pattuizione, del tasso soglia, senza tuttavia, aver espresso il principio ritenuto dall'attrice, ossia che i tassi pattuiti, con funzioni distinte e autonome, a titolo di naturale remuneratività del danaro ed a titolo di mora, debbano considerarsi unitariamente.

D'altro canto, pur volendo accedere all'interpretazione fornita dall'attrice, la stessa non sarebbe condivisa da questo Tribunale in relazione alla diversità ontologica e funzionale delle due categorie di interessi, che non ne consente il mero cumulo.

Difatti, il tasso di mora ha una autonoma funzione quale penalità per il fatto, imputabile al mutuatario e solo eventuale, del ritardato pagamento, e quindi la sua incidenza va rapportata al protrarsi e alla gravità dell'inadempimento, del tutto diversa dalla funzione di remunerazione propria degli interessi corrispettivi (cfr. tra le tante, Trib. Milano 22.5.2014).

A conferma della differenza ontologica e funzionale correttamente la Banca d'Italia, chiamata ad effettuare trimestralmente le rilevazioni dei tassi medi ai fini dell'applicazione della L 108/1996, non comprende nel calcolo del TEG gli interessi di mora.

Tuttavia, la Banca d'Italia non omette del tutto di considerare gli interessi di mora ai fini della l. 108/96 ma ne fa oggetto di separata rilevazione.

Se il supremo organo di vigilanza svolge tale separata rilevazione, non vi è ragione per sostenere l'additività dei due tassi da raffrontare ad un valore soglia che, in realtà, non ricomprende affatto i tassi di mora (cfr. Trib. Roma, 16.9.2014).

Nel rapporto oggetto di causa risulta che il tasso soglia non è stato superato, né per i motivi innanzi enunciati, può rilevarsi la violazione del tasso usurario mediante sommatoria tra l'interesse corrispettivo e moratorio, come effettuato nella perizia di parte.

Risultano, del pari, infondate le ulteriori allegazioni attoree volte a supportare l'eccezione di nullità del rapporto in conseguenza del superamento del tasso usurario, in particolare:

1) la valutazione del tasso che la banca avrebbe applicato in via meramente ipotetica, nel caso di applicazione degli interessi di mora, in quanto non risulta provato il fatto costitutivo della fattispecie. In proposito, inoltre, non è stato correttamente applicato il metodo di calcolo del TEG (cfr. sul punto Trib. Milano 3.12.2014), non potendosi confrontare dati disomogenei quali il rapporto tra interessi di mora e rata scaduta ma dovendosi considerare l'intero capitale

Sentenza, Tribunale Asti, Dott.ssa Teresa Maria Francioso n. 198 del 07 marzo 2017

mutuato, secondo il piano di ammortamento modificato dall'eventuale mancato pagamento di una rata, in conformità alle istruzioni della Banca d'Italia (cfr. nota del 3.7.13);

2) il tasso soglia rilevato trimestralmente dalla Banca d'Italia e pubblicato con decreto dal Ministero del Tesoro, non può essere considerato per la valutazione dell'usurarietà degli interessi di mora, come ritenuto dall'attore, in quanto è necessario applicare su tale tasso una maggiorazione del 2,1% e aumentare tale importo della metà, al fine di verificare il superamento del tasso soglia (cfr. DM 20.12.2007, nota Banca d'Italia 3.7.13);

3) l'individuazione del tasso soglia dei costi relativi all'estinzione anticipata del finanziamento, in quanto non risulta provato il fatto costitutivo della fattispecie.

Inoltre, le clausole penali (quale deve intendersi quella in esame) non rilevano ai fini della verifica sul rispetto della normativa antiusura, svolgendo una funzione risarcitoria e dunque, ontologicamente differente da quella degli interessi corrispettivi.

In merito alla nullità del rapporto per illegittima capitalizzazione degli interessi, conseguente all'applicazione dell'interesse di mora sull'intera rata scaduta (comprensiva dell'interesse corrispettivo), è sufficiente richiamare la nota disposizione di cui all'art. 3 della delibera CICR 9.2.2000, la quale legittima l'anatocismo nei finanziamenti con rimborso rateale se, come nella specie, contrattualmente stabilito (cfr. Cass., 11400/2014).

In merito, per completezza mette conto rilevare che anche in tale ipotesi deve escludersi il superamento del tasso soglia, atteso che il mutuatario corrisponderebbe un interesse pari a quello di mora calcolato (e non sommato) sull'interesse corrispettivo.

Infine, in merito all'anatocismo sull'interesse corrispettivo, questo Tribunale aderisce all'orientamento della giurisprudenza di merito (Trib. Benevento 19.11.2012, Trib. Milano 5.5.2014, Trib. Pescara 10.4.2014, Trib. Siena 17.7.2014) che ha chiarito come la previsione di un piano di rimborso del mutuo graduale – in particolare con rata fissa costante (c.d. ammortamento alla francese) – non comporta alcuna violazione dell'art. 1283 c.c. poiché:

1) gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo;

2) alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso del mutuo, essendo tale pagamento periodico della totalità degli interessi elemento essenziale e caratterizzante, in particolare, dell'ammortamento alla francese dove la rata è costante e la quota capitale rimborsata è determinata per differenza rispetto alla quota interessi;

3) peraltro, visto che la rata paga, oltre agli interessi sul capitale a scadere, anche una quota del debito in linea capitale – quota man mano crescente con il progredire del rimborso – a ciò segue che il pagamento a scadenza del periodo x riduce il capitale che fruttifica nel periodo $x+1$, ossi si verifica un fenomeno inverso rispetto alla capitalizzazione” (Tribunale di Torino, 17 settembre 2014).

Infine, nel contratto è espressamente esclusa la capitalizzazione periodica degli interessi di mora (cfr. art. 5 contratto di mutuo).

Da ultimo, risulta infondata anche l'ulteriore eccezione in merito all'ISC, il quale risulterebbe indicato nella misura dell'8,4% a fronte della misura reale asseritamente pari al 17,5%, tenuto conto della necessità di includere il costo del premio assicurativo, in quanto: il premio è stato pagato in unica soluzione e non rappresenta, pertanto, un costo periodico da computare nell'ISC; 2) l'assicurazione stipulata ha base volontaria ed è, pertanto, esclusa dal calcolo del TAEG (cfr. 2, quarto comma, lett. e) Decreto del Ministro del Tesoro 8.7.1992, relativo alle spese per assicurazioni facoltative, cfr. doc n. 3 fascicolo convenuta).

Sentenza, Tribunale Asti, Dott.ssa Teresa Maria Francioso n. 198 del 07 marzo 2017

Sulle ulteriori istanze di parte si richiama l'ordinanza del 4.3.16 alla quale ci si riporta integralmente.

Deve escludersi, infine, la ricorrenza dei presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. richiesta dalla convenuta, attesa la mancanza della malafede e della colpa grave nell'azione proposta dall'attrice.

La soccombenza dell'attrice ne determina la condanna alle spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa così provvede:

- . rigetta la domanda;
- . condanna gli attori in solido tra loro al pagamento delle spese processuali in favore della convenuta che liquida nella complessiva somma di €. 3.600,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15% e accessori come per legge.

Così deciso in Asti, il 27.2.2017.

LA GIUDICE
Teresa Maria Francioso

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*